

(N. 3014)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla I Commissione permanente (Affari interni, ordinamento politico e amministrativo, affari di culto, spettacoli, attività sportive, stampa) della Camera dei deputati nella seduta del 31 marzo 1953
(V. Stampato N. 3241)

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(DE GASPERI)

di concerto col Ministro delle Finanze

(VANONI)

e col Ministro *ad interim* del Tesoro

(PELLA)

TRASMESSE DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 3 APRILE 1953

Disposizioni integrative alla legge 28 giugno 1952, n. 677, sulle provvidenze in materia turistica ed alberghiera

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il terzo comma dell'articolo 3 della legge 28 giugno 1952, n. 677, è sostituito dal seguente:

« Qualora le opere non siano iniziate nei termini previsti dal precedente comma o vengano sospese per un periodo di tre mesi, senza che sussistano, per entrambi i casi, motivi ritenuti giustificativi dal Commissariato per il turismo, ovvero le opere stesse non siano ultimate nei termini stabiliti, gli assegnatari decadono dai benefici concessi ed è disposto il

ricupero delle somme eventualmente erogate, che vengono riutilizzate ai sensi del precedente articolo 1 ».

Art. 2.

Alla legge 28 giugno 1952, n. 677, è aggiunto il seguente articolo 6:

« Le somme disponibili ai sensi della presente legge sono versate ad apposito capitolo del bilancio dell'entrata per essere assegnate ai fini della concessione dei mutui di cui al precedente articolo 1.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio ».

Il Presidente della Camera dei deputati
GRONCHI.